



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-146.0.0.-61

L'anno 2014 il giorno 15 del mese di Luglio il sottoscritto Carpanelli Tiziana in qualita' di dirigente di Direzione Scuola, Sport E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI 10 ANNI DEL SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D'INFANZIA (L.R 6/2009) PRESSO L'IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETA' SITO IN VICO ROSA (GE).
CIG 5822457B81

Adottata il 15/07/2014
Esecutiva dal 15/07/2014

15/07/2014	CARPANELLI TIZIANA
------------	--------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-146.0.0.-61

OGGETTO INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI 10 ANNI DEL SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA (L.R. 6/2009) PRESSO L’IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETA’ SITO IN VICO ROSA (GE).
CIG 5822457B81

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale, con deliberazione 647 del 13 giugno 2008 ha approvato le modalità per l’attuazione del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria – F.E.S.R. 2007-2013 – Asse 3 “Sviluppo Urbano”
- il Comune di Genova, con deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 13/10/2008, ha approvato il Progetto Integrato denominato “Maddalena – Centro Storico”, al fine della partecipazione al bando regionale per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento del P.O.R. Liguria - F.E.S.R. 2007-2013;
- la Regione Liguria, con deliberazione n. 544 del 09/12/2009, ha ammesso al finanziamento il Progetto Integrato relativo all’ambito della Maddalena;
- la Giunta Comunale, a seguito della concessione del contributo regionale con deliberazione n. 113 del 22/04/2010, ha approvato il piano di finanziamento del Progetto Integrato della Maddalena – Intervento n. 2 – Spazio gioco e piazza “verde” attrezzata. Acquisizione e ricostruzione locali ad uso struttura per l’infanzia;

CONSIDERATO CHE:

- la legge n. 328 del 8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità l’attuazione di politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
- Ai sensi della L.R. 6/2009 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani” il Comune è titolare delle funzioni amministrative per quanto concerne servizi e interventi educativi per la prima infanzia , che può gestire in forma diretta, in associazione con uno o più comuni o in forma convenzionata con soggetti del terzo settore o privati accreditati;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Tali attività rientrano nel sistema integrato di interventi e servizi sociali come definito dalla Legge n. 328/2000;
- L'Unione Europea ha indicato quale obiettivo strategico da conseguire entro il 2010, l'ampliamento dell'offerta di servizi educativi per almeno il 33% dei bambini di età fino ai tre anni;
- L'offerta di servizi per la prima infanzia è competenza esclusiva del Comune, che caratterizza in maniera distintiva le attività della C.A. ed i soggetti privati concorrono in via sussidiaria al raggiungimento di quanto indicato dall'Unione Europea perseguendo essi stessi una finalità pubblica;

RILEVATO CHE:

- Il Progetto Integrato della Maddalena, con la realizzazione di un nido d'infanzia nella zona denominata Vico Rosa, intende incrementare i servizi al cittadino, in un quartiere con sviluppo demografico e carenze di spazi per la prima infanzia, favorendo inoltre l'integrazione e l'aggregazione sociale;
- Lo stesso contribuisce, inoltre, alla riqualificazione di un'area che manifesta problemi sociali legati anche alla presenza di strutture in disuso;
- L'immobile ristrutturato - la cui consegna è prevista a partire dal mese di settembre 2014 e finalizzato all'apertura del servizio "Nido d'Infanzia", rappresenta una concreta opportunità di offerta educativa per la prima infanzia e di luogo d'incontro e di aggregazione per le famiglie.
- Il Comune di Genova, all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ha già sperimentato con esiti positivi l'affidamento in concessione - a seguito di procedura gara - di un servizio educativo per la prima infanzia presso un immobile di civica proprietà;

RITENUTO DI:

- affidare in concessione il servizio educativo "nido infanzia" (L.R 6/2009) presso l'immobile di civica proprietà sito in Vico Rosa - Genova Centro Storico;
- disciplinare l'individuazione del soggetto concessionario del servizio tramite gara, come da art. 30 del D.Lg 163/2006, garantendo i principi di trasparenza e di pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Genova definendo, inoltre, che il termine di ricezione delle offerte sia di almeno 35 giorni dalla data di pubblicazione;
- aggiudicare la concessione del servizio, secondo quanto disposto nel Disciplinare e nel Capitolato allegati quale parti integranti del presente provvedimento, a favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta, valutata sotto il profilo economico e quello tecnico relativo al progetto gestionale e pedagogico;
- di stipulare - esperiti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti di ordine generale e della capacità economico finanziaria, nonché tecnica e professionale, di cui agli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

e s.m.i. – contratto di concessione secondo lo schema allegato quale parte integrante del presente provvedimento.

VISTI:

- il D.Lg. n.163/2006
- il D.Lgs n. 267/2000 art. 163 c.1 e c.3
- il Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n.88 del 09/12/2008
- Gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:


- 1) di affidare in concessione il servizio educativo “nido infanzia” (L.R 6/2009) presso l’immobile di civica proprietà sito in Vico Rosa – Genova Centro Storico;
- 2) disciplinare l’individuazione del soggetto concessionario del servizio tramite gara, come da art. 30 del D.Lg 163/2006, garantendo i principi di trasparenza e di pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Genova definendo, inoltre, che il termine di ricezione delle offerte sia di almeno 35 giorni dalla data di pubblicazione;
- 3) di disciplinare tale gara attraverso il Capitolato ed il Disciplinare che si approvano e si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- 4) di stipulare - esperiti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., espletate le verifiche relative all’accertamento dei requisiti di ordine generale e della capacità economico finanziaria, nonché tecnica e professionale, di cui agli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – contratto di concessione secondo lo schema allegato quale parte integrante del presente provvedimento.
- 5) di demandare ad un successivo provvedimento, l’affidamento in concessione del servizio in favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta, valutata sotto il profilo economico e quello tecnico relativo al progetto gestionale e pedagogico;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normative sulla tutela dei dati personali;

Il Direttore

Dott.ssa Tiziana Carpanelli

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

pianta piano coperture



Vico della Rosa

Via della Maddalena

CAPITOLATO

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI 10 ANNI DEL SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA (L.R 6/2009) PRESSO L’IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETA’ SITO IN GENOVA, VICO ROSA.

Art. 1 - OGGETTO

L’oggetto del presente capitolato è l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, del servizio educativo rivolto alla prima infanzia denominato “Nido d’Infanzia”, con capienza massima pari a 27 , presso l’immobile sito in Genova, VICO ROSA N.... Municipio Centro Est, nell’ambito del P.O.R. Liguria (2007/13) - ASSE 3 – Sviluppo Urbano – Progetto Integrato Maddalena .

Si precisa che:

- Il CIG della presente gara è 5822457B81
- Il CPV è 85320000-8 Servizi sociali

ART. 2 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione in oggetto è stimato in complessivi Euro 1.517.368,00.

Art. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione e la decorrenza dei rapporti patrimoniali ed economici è stabilita in circa anni 10 (dieci) indicativamente dal 1° OTTOBRE 2014 al 31 LUGLIO 2024.

La consegna dell’immobile, previa sottoscrizione del verbale di cui all’art. 5, avverrà a seguito dell’aggiudicazione della concessione, al fine di consentire la richiesta di autorizzazione al funzionamento. Alla scadenza il rapporto è risolto di diritto, senza bisogno di disdetta scritta.

L’Amministrazione concedente si riserva di prorogare il contratto per il tempo necessario all’espletamento delle procedure per la selezione di un nuovo concessionario.

Il concessionario si obbliga all’esecuzione del servizio in regime di proroga alle stesse condizioni del precedente contratto.

Il concessionario potrà risolvere il rapporto di concessione purché preavvisi l’amministrazione con almeno 6 (sei) mesi di anticipo, al fine di consentire al Comune di Genova di esperire nuova gara. Il servizio non potrà essere comunque interrotto nel corso dell’anno scolastico.

Art. 4

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato è un servizio educativo dedicato a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, gestito in conformità alla legge regionale n° 6 del 9 aprile 2009, alla D.G.R. 588 del 12.05.2009 “Linee Guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio educativi per la prima infanzia, in attuazione dell’art.30, comma 1, lett. D della L.R. 9/4/2009 n°6” e successive modifiche e integrazioni.

Il servizio dovrà essere svolto sulla base dei seguenti elementi:

a) funzionamento

Il rapporto adulto/bambino dovrà essere garantito secondo le disposizioni della normativa regionale. L'aggiudicatario deve assicurare che il servizio sia garantito per almeno 5 giorni alla settimana, per almeno 11 mesi l'anno da settembre a luglio, con un orario di apertura di almeno 9 ore a partire dalle 7.30 nei giorni dal lunedì al venerdì. Il servizio prevede il pasto.

Il servizio dovrà prevedere un'organizzazione flessibile sempre e comunque coniugata alla qualità pedagogica.

Il servizio dovrà essere aperto al territorio e non potranno costituire causa di esclusione razza, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica o sociale, handicap o qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Le procedure di ammissione sono gestite dal concessionario; lo stesso garantisce la chiarezza e la trasparenza delle modalità di ammissione e l'accessibilità per tutti gli interessati alle informazioni sul servizio.

La supervisione pedagogica, il monitoraggio della qualità e l'integrazione con la rete dei servizi territoriali, aspetti curati dal concessionario, saranno condivisi e costantemente confrontati con la Civica Amministrazione in un'ottica di collaborazione e sinergia.

L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire almeno due eventi/occasioni di incontro e scambio all'interno della struttura aperti al territorio, con le finalità di sostenere la creazione di reti sociali e la diffusione della cultura dell'infanzia; l'eventuale maggiore offerta verrà valutata come indicato all'articolo 9 "PROGETTO GESTIONALE" punto C) del Disciplinare.

b) tariffe

La tariffa mensile massima che il concessionario potrà richiedere agli utenti, eventualmente soggetta ad aggiornamento ISTAT, è fissata in Euro 551,77, da intendersi comprensiva di: fruizione servizio educativo di almeno 9 ore giornaliere per 5 giorni/settimana, pasti, fornitura di pannolini durante la permanenza dei bambini al servizio, fornitura materiale igienico-sanitario (prodotti per l'igiene e la cura personale del bimbo).

Il concessionario provvederà autonomamente alla riscossione delle tariffe, senza alcun intervento da parte del Comune.

Il concessionario inoltre potrà prevedere una quota massima di iscrizione annuale al servizio a carico delle famiglie di Euro 200,00 (duecento/00). L'eventuale minore quota d'iscrizione annuale richiesta alle famiglie, verrà valutata come indicato all'articolo 9 "OFFERTA ECONOMICA" punto B) del Disciplinare

Tenuto conto che:

- il servizio educativo rivolto alla prima infanzia denominato "Nido d'Infanzia" presso l'immobile sito in Genova, vico rosa, 9, Municipio Centro Est, oggetto del presente capitolato, rientra nell'ambito del P.O.R. Liguria (2007/13) - ASSE 3 – Sviluppo Urbano – Progetto Integrato Maddalena - Intervento N.3; in osservanza di quanto prescritto dall'art.55 del Regolamento (CE) 1083/2006 concernente i "progetti generatori d'entrata";
- il citato Progetto Integrato ha, fra l'altro, la finalità di incrementare i servizi al cittadino, in un quartiere che manifesta disagio socio-economico-culturale, con sviluppo demografico e carenze di spazi per la prima infanzia, favorendo inoltre l'integrazione e l'aggregazione sociale;
- per tutta la durata della concessione, in concedente non richiede alcun corrispettivo al concessionario per l'utilizzo dell'immobile finalizzato allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato;

il concessionario prevederà due posti a bambini, anche provenienti da liste d'attesa pubbliche del territorio, con una riduzione della tariffa proporzionale all'ISEE della famiglia (secondo i criteri del convenzionamento nidi PAC - D.G.C. 212/2011) senza alcun intervento né onere a carico del concedente.

A titolo esemplificativo si rende noto che, dai dati in possesso della Direzione, prendendo in considerazione un universo di 766 utenti in un periodo di 33 mesi, il singolo beneficio medio mensile può essere quantificato in Euro 140,00.

L'eventuale maggiore offerta verrà valutata come indicato all'articolo 9 "PROGETTO GESTIONALE" punto D) del Disciplinare.

Per le stesse motivazioni il concessionario prevederà un posto gratuito per un bimbo/a segnalato/a dai servizi dell'Ambito Sociale Territoriale (ATS) senza alcun intervento né onere a carico del concedente.

L'eventuale maggiore offerta verrà valutata come indicato all'articolo 9 "OFFERTA ECONOMICA" punto B) del Disciplinare.

c) progetto pedagogico

Le attività devono essere garantite dal concessionario nei termini previsti dal progetto pedagogico ed educativo presentato in sede di gara e accettato dal Comune.

d) partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio

Il concessionario promuove e facilita la condivisione delle scelte educative del servizio da parte dei genitori, anche attraverso l'individuazione di specifiche forme di partecipazione.

e) personale educativo e ausiliario

Il funzionamento del servizio è assicurato dal personale educativo, dal personale ausiliario e da un coordinatore pedagogico; tali figure, comprese le eventuali sostituzioni, dovranno essere in possesso di titoli di studio secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo ed il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e l'utilizzo integrato delle diverse professionalità.

Il concessionario garantisce:

- la stabilità del personale al fine di limitare al massimo l'avvicendamento del personale educativo durante l'anno scolastico;
- la sostituzione tempestiva delle assenze del personale.

Ogni variazione di personale deve essere comunicata tempestivamente, non oltre 5 gg lavorativi, al Comune di Genova alla Direzione Ambiente Igiene Energia - Ufficio Vigilanza Sanitaria e per conoscenza alla Direzione Scuole, Sport e Politiche Giovanili.

f) formazione e aggiornamento

La formazione in servizio del personale costituisce elemento essenziale per lo sviluppo della professionalità; la formazione degli educatori è volta a rafforzare conoscenze specifiche legate alla cultura psico-pedagogica, agli aspetti relazionali e comunicativi, alla progettazione pedagogica, alle pratiche educative, alla documentazione, alle capacità creative ed espressive.

Per il personale educatore dovrà essere previsto un minimo di 20 ore annue, salvo diversamente disposto dalla normativa regionale.

Il concessionario è tenuto a garantire le ore di formazione previste nell'offerta di gara oltre quelle indicate come base minima.

a) igiene e pulizia dei locali

Il concessionario garantisce l'igiene, la pulizia e la cura degli ambienti interni ed esterni, in relazione all'orario di apertura del servizio ed al numero dei bambini frequentanti.

Dovranno comunque essere garantite almeno due pulizie giornaliere a fondo dei servizi igienici dei bambini e una di tutti i locali.

Nei locali destinati alla toilette dei bambini dovrà essere predisposto materiale a perdere: carta podologo, asciugamani, guanti monouso.

Dovranno essere garantite mensilmente le sanificazioni dei materiali ludici e dei tappetoni e, almeno una volta all'anno, le pulizie straordinarie di tutti gli spazi (compresi vetri, porte, arredi, pavimenti, servizi, ecc).

Il concessionario è tenuto a garantire le ulteriori pulizie previste nell'offerta di gara oltre quelle indicate come base minima.

Art. 5 – IMMOBILE

L'immobile, ristrutturato secondo le ultime indicazioni volte al rispetto dell'ambiente ed al contenimento dei consumi, possiede, per tale attenzione all'ecologia, un valore aggiunto.

I locali di cui all'art. 1 e gli impianti fissi sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, con il vincolo di destinazione relativo al servizio di cui all'art 4. Per la fruizione degli spazi non è tenuto a corrispondere un canone annuo, ma è tenuto al pagamento dell'amministrazione, di tutte le utenze, della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, della obbligatoria pulizia periodica aree esterne. Al momento della consegna sarà redatto un verbale descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile controfirmato dalle parti.

Spetta al concessionario ogni iniziativa ed onere per rendere e mantenere i locali idonei alla funzione educativa, conformemente ai parametri tecnici stabiliti dalla vigente normativa.

Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare i locali in buono stato di conservazione e con tutti gli impianti funzionanti, fatti salvi i deterioramenti prodotti dall'uso, senza che possa richiedere alla Civica Amministrazione alcun compenso per gli interventi effettuati.

La riconsegna sarà ugualmente effettuata con la redazione di apposito verbale .

Art. 6 ARREDI E ATTREZZATURE

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nella realizzazione dell'allestimento e nell'acquisto degli arredi devono essere adottate tutte le cautele e le norme di buona tecnica atti a garantire la sicurezza e l'incolumità dei bambini. In particolare, gli arredi dovranno essere privi di spigoli vivi con bordi e angoli arrotondati, in colori opachi antiriflesso, costituiti di materiali e vernici atossiche. Dovranno essere fabbricati con caratteristiche di ergonomia, sicurezza, stabilità e resistenza nel rispetto delle normative vigenti per arredi da destinarsi a comunità scolastiche. In particolare i tavoli e le seggioline dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1729/2006 parti 1 e 2. I pannelli di legno devono essere di classe E1, ovvero ad emissione di formaldeide controllata.

E' responsabilità del concessionario acquistare arredi ed attrezzature presso fornitori che garantiscano il rispetto della normativa vigente relativamente al singolo prodotto ed in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 7 COSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- il costo della pratica relativa all'autorizzazione al funzionamento del servizio "nido d'infanzia" oggetto del capitolato;
- il costo del personale impiegato e delle eventuali sostituzioni;
- i costi relativi all'acquisto, manutenzione e/o sostituzione degli arredi;
- la sostituzione dei beni lesionati o risultanti inservibili;
- l'acquisto dei materiali igienico sanitari e di consumo (pannolini, detersivi per gli usi necessari, guanti monouso, carta asciugamani, carta podologo, ecc);
- l'acquisto dei materiali didattici e quanto ritenuto necessario al funzionamento del servizio;
- il costo delle utenze relative alla struttura: luce, telefono, gas, acqua, riscaldamento compresi gli eventuali costi di attivazione delle utenze e quant'altro relativo alla conduzione dell'immobile ed alla gestione del servizio;
- la tassa per la raccolta rifiuti;
- il costo derivante dalla revisione periodica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, dei presidi antincendio con sostituzione dei pezzi non funzionanti;
- le eventuali spese di amministrazione;
- i costi per la conduzione, gestione, manutenzione straordinaria e ordinaria dell'impianto termico da parte di una ditta qualificata da effettuarsi secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- i costi per la conduzione, gestione, manutenzione straordinaria e ordinaria dell'ascensore da parte di una ditta qualificata da effettuarsi secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- i costi di pulizia ordinaria e straordinaria, comprensivi dei necessari detersivi e attrezzature;
- le spese per l'esecuzione di tutti gli interventi, sia di manutenzione ordinaria, sia di manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti, senza per questo richiedere rimborsi ed indennizzi di sorta e previa autorizzazione epistolare del Comune.

I costi a carico del concessionario devono essere esplicitati nel piano economico finanziario - contenuto nell'offerta e riportato - relativo alla copertura della gestione per tutto l'arco temporale della concessione.

Art. 8 CONTROLLI

La civica amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli periodici su tutti gli aspetti previsti dal presente capitolato ed offerti in sede di gara, così come previsto al successivo art. 12.

Art. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna a richiedere l'autorizzazione al funzionamento prima dell'inizio dell'attività e a mantenere le condizioni previste per il rilascio della stessa. I costi dell'autorizzazione sono a suo carico.

Lo stesso si impegna inoltre a dare massima collaborazione nelle periodiche rilevazioni e monitoraggio svolte anche in collaborazione con altri Enti.

Il concessionario deve trasmettere semestralmente al Comune di Genova, il numero dei bambini iscritti e frequentanti il servizio con particolare segnalazione per quelli a titolo ridotto (n° definito in sede di gara);

Il concessionario, in relazione alle attività svolte nell'immobile, garantisce:

- la presenza di un coordinatore pedagogico in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale;
- la stabilità del personale educatore, al fine di limitare al massimo l'avvicendamento del personale educativo durante l'anno scolastico;
- la presenza di collaboratori
- la sostituzione tempestiva del personale assente;
- la fruizione, da parte di ciascun educatore, di formazione permanente;
- la chiarezza e la trasparenza della modalità di ammissione e l'accessibilità a tutti gli interessati alle informazioni sul servizio;
- la tenuta di un registro delle presenze giornalieri;
- il rispetto degli obblighi relativi alla gestione del nido d'infanzia, nonché alla conduzione dei locali, senza pretendere alcun compenso dal Comune di Genova;
- l'applicazione delle normative di legge e dei CCNL, applicabili al personale impiegato;
- il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.L. 81/2008 e successive modificazioni;
- l'adeguata copertura assicurativa per i danni provocati agli operatori e agli utenti durante lo svolgimento del servizio e non coperti dalle assicurazioni obbligatorie;
- la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti e alle loro famiglie ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

È fatto obbligo al concessionario, entro il secondo anno di attività del servizio, richiedere ed ottenere l'attestato di accreditamento dalla Regione Liguria (D.G.R. 1471/2011 e 234/2012).

Lo stesso si rende disponibile inoltre, su richiesta della Civica Amministrazione, al convenzionamento di posti/bambino su proposta dell'Ente.

Art. 10

ATTIVITA' ULTERIORI IN CARICO AL CONCESSIONARIO

La struttura concessa dovrà essere utilizzata per lo svolgimento del servizio "nido d'infanzia" oggetto del presente capitolato.

Negli spazi assegnati, potranno essere realizzati, esclusivamente dal concessionario, altri servizi rivolti a bambini da 0/3 anni, al di fuori dalle ore dedicate al servizio; il concessionario potrà offrire alle famiglie altre tipologie di attività non comprese nel servizio "Nido d'infanzia" (pomeridiane, festive, il sabato e nel mese di agosto), purché non in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale in materia. I costi di tali attività saranno determinati dall'aggiudicatario che provvederà autonomamente all'eventuale riscossione delle tariffe, senza alcun intervento ed onere da parte del Comune di Genova.

Art. 11

DIVIETO DI SUBAPPALTO E SUBCONCESSIONE

Al concessionario è fatto divieto di subappaltare la gestione della struttura a terzi; è concesso solamente appaltare, se ritenuto vantaggioso, l'igiene e la pulizia dei locali, degli spazi esterni e la manutenzione delle attrezzature, di arredi che di strutture.

E' altresì vietata la subconcessione dell'immobile e/o la cessione dell'atto di concessione.

Art. 12
CONTROLLO SULL'ATTIVITA' E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Genova, attraverso la Direzione Scuole, Sport e Politiche Giovanili ed la Direzione Patrimonio e Demanio, vigilerà sul corretto utilizzo della struttura da parte del concessionario attraverso periodiche visite di monitoraggio: a tal fine il personale comunale, opportunamente identificabile, avrà libero accesso alla struttura stessa.

Il concessionario dovrà, altresì, consentire in qualsiasi momento il libero accesso all'immobile da parte del personale comunale incaricato di eseguire interventi o ispezioni di carattere tecnico e si impegna a fornire ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio e dell'immobile affidati e degli obblighi contrattuali.

Qualora vengano rilevati:

- la non coerenza con il progetto organizzativo presentato in sede di gara;
- il mancato ottenimento dell'accreditamento regionale (decreto ai sensi della DGR 234/2012), la revoca ovvero il mancato rinnovo dello stesso;
- un utilizzo difforme dei locali concessi, ovvero in caso di danni all'immobile o di interventi di ristrutturazione non autorizzati,
- la non osservanza, singola e o reiterata, di ogni prescrizione contenuta nel presente capitolato e nel successivo contratto;

il Comune di Genova procederà alla richiesta di ripristino delle condizioni che hanno portato all'assegnazione dei locali fissando un termine perentorio entro cui provvedere.

Decorso tale termine, l'amministrazione potrà procedere alla revoca della concessione riservandosi in ogni caso il diritto di rivalersi sul concessionario per il risarcimento di eventuali danni e/o per le spese sostenute per il ripristino delle condizioni iniziali.

La concessione sarà comunque revocabile per motivi di interesse pubblico in qualsiasi momento, in tutto o in parte, con provvedimento motivato, senza che il concessionario possa vantare diritti a compensi ed indennizzi di sorta.

Art. 13
MANLEVA (OBBLIGHI ASSICURATIVI)

Il concessionario è tenuto a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto della presente concessione. Tale polizza, per la responsabilità civile a persone e cose che venissero arrecati dal personale del concessionario nell'espletamento del servizio, dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi ed inoltre coprire l'intero periodo della concessione.

Il concessionario manleva il Comune da ogni responsabilità per danni a cose o persone occorsi durante lo svolgimento dell'attività nell'immobile.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esse connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

Art. 14
SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali e conseguenti al contratto sono a carico del concessionario; è altresì a carico del concessionario ogni eventuale altro onere fiscale presente e futuro.


Art. 15
FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante la concessione del servizio oggetto del presente Capitolato è competente il Foro di Genova.

Per quanto attiene la concessione degli immobili si precisa che, trattandosi di “concessione amministrativa”, l’uso, il godimento, l’eventuale sgombero degli stessi sia durante la concessione che al momento della sua cessazione, saranno disciplinati dalle norme di diritto pubblico che regolano la materia.


pianta piano terreno

Vico della Rosa



Via della Maddalena

pianta piano primo



Vico della Rosa

Via della Maddalena

CONTRATTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA DENOMINATO "NIDO D'INFANZIA", PRESSO L'IMMOBILE SITO IN GENOVA, VICO ROSA – CIG 5822457B81

§§***§***§***

L'anno, il giorno del mese di in Genova, con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso tra Il **COMUNE DI GENOVA**, nel seguito per brevità richiamato semplicemente come "Comune", con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Sig., nato a il, domiciliato presso la sede Comunale, nella qualità di

e

la Società ".....", nel seguito per brevità richiamata semplicemente come "Società", con sede in, Via n. – C.A.P., codice fiscale e partita I.V.A., rappresentata dal Sig., nato a il, codice fiscale nella qualità di

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n., esecutiva ai sensi di legge, ai fini dell'affidamento in concessione del servizio socio educativo "nido infanzia" (L.R 6/2009) presso l'immobile di civica proprietà sito in Vico Rosa, 9 – Genova Centro Storico, si è disposto di individuare il soggetto concessionario del servizio, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

tramite una procedura di gara, garantendo i principi di trasparenza e di pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Genova per un periodo minimo di giorni trentacinque;

- con la suddetta determinazione dirigenziale, oltre al Disciplinare di gara, è stato approvato il Capitolato allegato quale parte integrante e sostanziale alla stessa e che qui si intende integralmente riportato, anche se materialmente non allegato;

- in base alle risultanze della predetta procedura, la concessione del servizio meglio individuata al successivo art. 1 è stata affidata in via definitiva, con determinazione dirigenziale n., alla Società

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in esecuzione delle suddette determinazioni dirigenziali:

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune, come sopra rappresentato, esperiti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti di ordine generale e della capacità economico finanziaria, nonché tecnica e professionale, di cui agli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., affida alla Società, che, come sopra costituita, accetta la concessione del servizio in oggetto, meglio individuata all'art. 1 del Capitolato. Tale concessione di servizio viene conferita ed accettata fra le parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel Capitolato e nell'offerta presentata dalla Società in sede di gara, che si considerano qui richiamati totalmente quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, anche se materialmente non allegati.

Articolo 2. Durata del contratto - Il presente contratto di concessione di servizio ha validità a decorrere dal al , fatto salvo quanto previsto all'art. 3

del Capitolato.

Articolo 3. Valore della concessione - Le Parti come sopra costituite dichiarano che il valore della concessione in oggetto è stimato presuntivamente in complessivi Euro 1.517.368,00.

Articolo 4. Disciplina contrattuale del rapporto – La concessione del servizio viene affidata dal Comune ed accettata dalla Società sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati.

Articolo 5. Referente della Società - La Società dichiara che il servizio oggetto della presente concessione verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Sig.

Articolo 6. Verifica di conformità - Il Comune e la Società si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, all'espletamento degli adempimenti, previsti all'art. 12 del Capitolato, in ordine alle verifiche di conformità sull'esecuzione del servizio oggetto della concessione.

Articolo 7. Tracciabilità dei flussi finanziari – La Società si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge numero 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto legge n. 187/2010. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il **CIG** attribuito al servizio oggetto della presente concessione è CIG 579706408D.

La Società da atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché

idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

Articolo 8. Clausola risolutiva espressa - Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; in tal caso il concessionario, il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente il Comune di Genova

e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;

e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura;

f) qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

g) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio oggetto della concessione e di cui lo stesso venga a conoscenza;

h) nella casistica di cui all'art. 12 del Capitolato.

Articolo 9 – Controversie. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 10 -. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Impresa, che vi si obbliga.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

DISCIPLINARE

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI 10 ANNI DEL SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA (L.R 6/2009) PRESSO L’IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETA’ SITO IN GENOVA, VICO DELLA ROSA

ART. 1 - OGGETTO E DURATA

L'oggetto del presente disciplinare è l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006, del servizio educativo rivolto alla prima infanzia denominato "Nido d'Infanzia", con capienza massima pari a 27 posti presso l'immobile sito in Genova, VICO DELLA ROSA N. 1, Municipio Centro Est, finalizzata nell'ambito del P.O.R. Liguria (2007/13) - ASSE 3 – Sviluppo Urbano – Progetto Integrato Maddalena - Intervento N.2

La concessione avrà durata indicativamente dal 1° OTTOBRE 2014 al 31 LUGLIO 2024.

Si precisa che:

- Il CIG della presente gara è CI 5822457B81
- Il CPV è 85320000-8 Servizi sociali

ART. 2 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione in oggetto è stimato in complessivi Euro 1.517.368,00.

ART. 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli, consorziati o temporaneamente raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 34) – 35) – 36) - e 37) del D. Lgs. 163/2006, ivi compresi i soggetti del Terzo Settore. Tali soggetti devono avere nel loro oggetto sociale l'erogazione di servizi rivolti alla prima infanzia.

A) di essere iscritto, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. n. 163/2006;

ovvero

B) di svolgere attività, come da statuto e/o atto costitutivo, attinenti le prestazioni oggetto di gara, segnalando se iscritti al Registro del Terzo Settore nazionale o regionale;

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38) lettera m-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359) del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo, o la relazione, comporti che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ai sensi dell'art. 37) del D. L.gs. 163/2006 e s.m.i.

I concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 34), comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 263/2006 e s.m.i., oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602) del Codice Civile, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615) ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34) e 37) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Pena l'esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. devono essere posseduti e dichiarati da ciascuno dei soggetti raggruppati/consorzati con le modalità infra precisate.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, sempreché frazionabili, potranno essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento/consorzio nel suo insieme purché garantiti in misura maggioritaria dal Capogruppo.

Poiché la composizione del raggruppamento dei concorrenti è vincolante non solo al fine di dimostrare il possesso dei sopra menzionati requisiti di ammissione, ma, ai sensi dell'art. 37) comma 9 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., anche ai fini dell'esecuzione delle prestazioni, è vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei d'impresе ovvero di associazioni rispetto all'impegno presentato in sede di offerta.

Di conseguenza, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari della concessione NON possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

In caso di raggruppamento/consorzio non ancora formalizzato, i concorrenti che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, singolarmente, i dati e i documenti richiesti nel bando di gara, nonché scrittura privata da cui risulti tale intendimento con espressa indicazione del concorrente che assumerà la veste di capogruppo e mandatario.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che fanno parte del raggruppamento o del consorzio ordinario di concorrenti e dovrà specificare le parti delle attività che saranno eseguite da ogni singolo soggetto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo d'impresе o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale qualora partecipi alla medesima gara in raggruppamento/consorzio.

CONSORZI e CONSORZI STABILI costituiti ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. b) – c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 34) comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con la specificazione che il consorzio dovrà indicare le imprese consorziate, facenti parte del consorzio, che eseguiranno le prestazioni oggetto della concessione oggetto della presente procedura; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

In caso di aggiudicazione, i soggetti consorzati non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

Sia il Consorzio, sia la/e Consorziate/e indicata/e quale/i esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente i dati e i documenti richiesti nel bando di gara.

Anche i consorzi stabili di cui alla lettera c) dell'art. 34) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno dichiarare se intendono eseguire direttamente le prestazioni oppure affidarle ad altre imprese consorziate; in quest'ultimo caso dovranno indicare quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto della concessione in argomento; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 36) del citato Decreto.

I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE possono partecipare, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo purché in possesso di tutti i requisiti previsti nel Disciplinare e nel Capitolato.

AVVALIMENTO (ai sensi dell'art. 49) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

I concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la partecipazione alla presente gara anche avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico, economico, finanziario e organizzativo di un altro soggetto.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante.

Non è consentito che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti.

Non è consentito che il concorrente si avvalga di più di un'impresa ausiliaria per ciascuna categoria.

Il concorrente (impresa avvalente) dovrà dichiarare di voler far affidamento sulla capacità di un'altra impresa (impresa ausiliaria) indicando la medesima e i requisiti per i quali si richiede l'avvalimento: a tal fine i Concorrenti dovranno produrre, a pena d'esclusione, come indicato nel bando di gara, le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 2 lettere a) e b) D. Lgs. N. 163/2006; inoltre dovranno produrre l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente e della Stazione Concedente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione.

In particolare, il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in una delle forme tipiche previste dalla legge per i contratti di durata (ad esempio leasing, oppure affitto d'azienda) con indicazione delle parti e dei mezzi messi a disposizione, dell'oggetto e dell'onerosità o meno della prestazione.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte l'impresa concorrente, quest'ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa antimafia.

Si precisa che i concorrenti possono avvalersi di un'unica impresa ausiliaria per ciascun requisito previsto nel bando; inoltre più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e l'impresa ausiliaria e il concorrente avvalente non possono partecipare entrambi alla gara.

L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione dell'impresa avvalente, come disposto negli atti di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che l'impresa ausiliaria si trovi in una delle situazioni di controllo e/o collegamento di cui all'art. 2359 Codice Civile con una delle imprese partecipanti alla gara, diversa dall'impresa avvalente.

L'impresa ausiliaria dovrà rendere, a pena di esclusione, espresse dichiarazioni di cui all'articolo 49) comma 2 lettere c), d) ed e) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., come da "Modulo Ausiliaria" allegato al bando.

L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla gara. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO- FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Ai fini della dimostrazione della propria capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, i partecipanti dovranno produrre la documentazione di seguito indicata:

- A. dichiarazione attestante di essere iscritto, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o

in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. n. 163/2006;

ovvero

dichiarazione attestante di svolgere attività, come da statuto e/o atto costitutivo, attinenti le prestazioni oggetto di gara, segnalando se iscritti al Registro del Terzo Settore nazionale o regionale;

B. dichiarazione attestante di aver effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la scadenza del bando, prestazioni relative a servizi educativi per bambini in età 0-3 anni per una durata complessiva di almeno 11 mesi con un fatturato almeno pari a Euro 100.000,00.

In caso di RTI o di consorzio i requisiti di cui alla lettera A devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppanda, il requisito di cui alla lettera B) deve essere posseduto dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

A corredo delle suddette dichiarazioni dovrà essere inoltre allegata, a pena di esclusione, la ricevuta che attesti l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. (a seguito della soppressione dell'A.V.C.P. con l'entrata in vigore, dal 25 giugno 2014, dell'art.19 del DL n. 90/2014) di Euro 140,00 da effettuarsi secondo le modalità previste dall' A.N.A.C. stessa, visionabili sul sito INTERNET www.autoritalavoripubblici.it .

EVENTUALE EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO

Poiché l'impresa partecipante dovrà dichiarare di aver preso cognizione di tutte le circostanze che incidono sull'esecuzione della presente concessione, la stessa potrà effettuare un sopralluogo dei locali e delle aree nei quali verrà svolto il servizio, previo accordo con il referente della

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - SETTORE RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI -
Geom. Paolo Orlandini – Via di Francia 1 – tel. 010.5577741

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE

L'ammissione alla presente procedura dei soggetti di cui al precedente art. 3, è subordinata al possesso da parte degli stesse di requisiti di ordine generale, nonché di tutti i requisiti dettagliatamente riportati sul Modulo **“FAC SIMILE DICHIARAZIONI”** che i concorrenti, a pena della non ammissione alla procedura, dovranno produrre, come meglio esplicitato al successivo art. 6. Tali dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale o procuratore, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite all'art. 76 dell'anzidetto D.P.R., nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci, dovranno, pena la non ammissione alla procedura di gara, contenere dettagliatamente tutti i dati richiesti ed essere corredate della copia fotostatica di un valido documento del sottoscrittore.

Inoltre, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti dovranno essere rese, secondo l'allegato modulo **“FAC SIMILE DICHIARAZIONI BIS”**, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio.

Si evidenzia, in particolare, che attraverso il Modulo “FAC SIMILE DICHIARAZIONI” di cui sopra, i Soggetti partecipanti dovranno rilasciare specifica dichiarazione di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze che incidono sull’esecuzione delle prestazioni; a tal fine, l’Amministrazione comunale, attraverso la DIREZIONE LAVORI PUBBLICI di cui all’art.3, potrà essere contattata per esaminare i locali nei quali verrà svolto il servizio oggetto della concessione.

Inoltre, i soggetti concorrenti, sempre a pena di non ammissione, dovranno allegare alla documentazione amministrativa di cui al successivo art. 5, copia del Capitolato, debitamente **siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce, per piena conoscenza ed accettazione, dal rappresentante legale della Società concorrente ed, eventualmente, da ciascun rappresentante legale delle Società raggruppate o consorziate.**

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I partecipanti dovranno far pervenire, pena la non ammissione alla procedura, all’indirizzo:

Comune di Genova - Archivio Generale/Protocollo
Piazza Dante, 10 – I piano - 16124 Genova,

entro il termine perentorio stabilito dall’avviso di gara, un plico sigillato, controfirmato sul lembo di chiusura, recante la denominazione del soggetto concorrente ed il numero del codice fiscale/partita I.V.A., con sopra scritto: **“GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI 10 ANNI DEL SERVIZIO EDUCATIVO NIDO D’INFANZIA (L.R 6/2009) PRESSO L’IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETA’ SITO IN GENOVA, VICO ROSA”** contenente le tre buste di cui ai successivi punti 1. -2. - 3.:

1. una busta, sigillata, controfirmata sul lembo di chiusura e con su apposta la dicitura **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** contenente:
 - 1.a) le dichiarazioni, come dall’allegato modulo “FAC SIMILE DICHIARAZIONI”, rese e firmate dal legale rappresentante e corredate, a pena di invalidità, dalla fotocopia del documento d’identità dello stesso;
 - 1.b) le dichiarazioni di cui al modulo “FAC SIMILE DICHIARAZIONI BIS”, corredate della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, rese da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
 - 1.c) copia del Capitolato, debitamente **siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce, per piena conoscenza ed accettazione, dal rappresentante legale del soggetto concorrente ed, eventualmente, da ciascun rappresentante legale dei soggetti raggruppati o consorziati;**
 - 1.d) la ricevuta che attesti l’avvenuto versamento del contributo ove previsto dalla Delibera dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 3/11/2010.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzi, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai precedenti punti 1.a), 1.b), 1.c), dovranno essere prodotte, a pena di non ammissione, singolarmente, da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, inoltre, dovrà essere allegata la scrittura privata, **come da modulo allegato**, da cui risulti l’intendimento delle stesse a raggrupparsi in associazione temporanea con espressa indicazione dell’impresa che assumerà la veste di capogruppo e mandataria.

2. una busta sigillata, controfirmata sul lembo di chiusura e con su apposta la dicitura **“OFFERTA TECNICA”** contenente il progetto redatto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 6;

3. una busta sigillata, controfirmata sul lembo di chiusura e con su apposta la dicitura “**OFFERTA ECONOMICA**” contenente l’offerta economica, redatta, in carta legale, se dovuta, secondo l’allegato “**FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA**”, debitamente sottoscritta per esteso dal legale rappresentante del Soggetto concorrente, in cui, in particolare dovrà essere indicato, in cifre ed in lettere: l’eventuale quota d’iscrizione annuale e la tariffa massima richieste alle famiglie per il servizio come descritto all’art. 4 punto b) del capitolato.

All’offerta economica dovrà essere allegato **a pena di esclusione** il “**PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO**” non asseverato, opportunamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, che dovrà esplicitare la copertura dei costi a carico del concessionario per tutta la durata della concessione come previsti all’art 4 del Capitolato con particolare riguardo a :

- Costi generali;
- Costi del personale;
- Costo del servizio di pulizia interna al nido, nelle aree esterne di pertinenza, manutenzioni come dettagliato nel capitolato;
- Costo annuo per posto bambino.
- Quota iscrizione annuale.

L’offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio stabilito per la presentazione delle offerte, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima della scadenza dei termini medesimi; ciò vale anche per i plichi spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e saranno dichiarati irricevibili.

ART. 6 – CONTENUTO DEL PROGETTO

Il progetto relativo all’OFFERTA TECNICA di cui al successivo art. 9 dovrà essere redatto in carta semplice e costituito da:

progetto gestionale e pedagogico (max 25 cartelle totali : CARATTERE Courier New corpo 12; MARGINI Superiore e inferiore 3cm; Destro e Sinistro 2,8cm; INTERLINEA 1)

Si precisa che le cartelle eccedenti non saranno prese in considerazione dalla Commissione esaminatrice.

Il progetto dovrà essere costruito in base a quanto descritto all’art. 4 del Capitolato “CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO”.

In particolare, il **progetto pedagogico**, che dovrà essere redatto sulla falsariga dello schema di punteggio di cui al successivo art 9, dovrà essere costruito sulla base di conoscenze nel campo della psicologia dell’età evolutiva, delle più importanti teorie pedagogiche relative allo sviluppo dei bambini nell’età di riferimento esplicitando le teorie sottese alle strategie educative descritte.

Le tematiche da sviluppare nel progetto con particolare attenzione sono le seguenti:

PROGETTO GESTIONALE:

1) Attività e gestione

- Curriculum del coordinatore pedagogico espresso in numero di mesi d’esperienza nello svolgimento di tale ruolo in servizi socio educativi;
- Piano per la gestione delle assenze del personale educatore;
- Numero di contratti a tempi indeterminato del personale educatore

- 2) Igiene e pulizia dei locali
- 3) Occasioni di incontro aperte al territorio
- 4) Posti bambino a tariffa ridotta.

PROGETTO PEDAGOGICO

- Spazi: indicare la differenziazione funzionale degli spazi, la destinazione d'uso di carattere pedagogico, l'adeguatezza rispetto alle diverse età dei bambini, l'organizzazione degli spazi per gli adulti.
- Arredi attrezzature e materiali: indicare le attrezzature e i materiali di cui il servizio dovrà disporre specificando la significatività educativa, l'accessibilità, la varietà, l'organizzazione.
- Giornata educativa: indicare le scansioni di una giornata tipo, il grado di flessibilità dei tempi previsti, l'eventuale personalizzazione dei ritmi e dei tempi e le ragioni pedagogiche sottese a tali scelte organizzative.
- Routine: indicare le modalità di svolgimento delle diverse routine in relazione al significato pedagogico ad esse attribuito, tenendo conto dell'età dei bambini.
- Attività per i bambini: indicare le attività previste per promuovere nei bambini lo sviluppo di capacità e competenze, specificando i tempi, le modalità e il ruolo dell'adulto.
- Esperienze relazionali e sociali: indicare le strategie e gli interventi a favore della realizzazione di un clima relazionale positivo e della promozione delle interazioni sociali tra bambini e tra adulti e bambini.
- Il gioco infantile: indicare l'organizzazione di tempi e luoghi per il gioco dei bambini al fine di promuovere autonomia, autostima, sviluppo delle competenze.
- Iniziative per bambini disabili: indicare l'organizzazione, le modalità di accoglienza e la modulazione del progetto pedagogico ed organizzativo in caso di presenza di bambini disabili.
- Iniziative per la valorizzazione delle differenze indicare attività, strategie, iniziative per la sensibilizzazione dei bambini al valore della differenza.
- Modalità di ambientamento: indicare modalità e tempi secondo cui viene organizzato l'ambientamento dei bambini fornendo le motivazioni pedagogiche e organizzative.
- Iniziative per le famiglie: indicare le iniziative previste per lo scambio di informazioni con i genitori e per favorire la partecipazione dei genitori alla vita del servizio.
- Formazione permanente del personale ed organizzazione delle ore non frontali: indicare le modalità di utilizzo delle ore non impegnate con i bambini, la loro percentuale rispetto al totale, le modalità di monitoraggio delle ore di formazione espletate dal personale
- Qualità: indicare le modalità e gli strumenti per monitorare la qualità dei contesti educativi individuandone risorse e criticità, al fine di offrire un servizio sempre più adeguato ai bisogni dei bambini e delle famiglie.
- Pratiche meta-pedagogiche (osservazione, progettazione, valutazione, verifica, documentazione).

ART. 7 - PRESCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

La partecipazione alla procedura presuppone la conoscenza e l'accettazione da parte del concorrente di tutti gli oneri, condizioni e documenti che la regolano.

Non sono ammesse le offerte che non siano integralmente conformi alle disposizioni del presente Disciplinare e del Capitolato.

In caso di non completa conformità dell'offerta tecnica ai requisiti stabiliti nel Capitolato, detta offerta non sarà ritenuta valida e, conseguentemente, non si procederà alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

Non sono ammesse varianti al Capitolato né offerte sottoposte a riserve o condizioni. Nell'offerta economica, il prezzo si intende proposto dai concorrenti in base a calcoli di loro convenienza a tutto loro rischio e, quindi, deve intendersi assolutamente invariabile. I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimento per qualsiasi causa. Qualora il concorrente provvisoriamente aggiudicatario non presenti i documenti richiesti nel termine stabilito o, qualora venga riscontrata a suo carico la non completa veridicità di quanto dalla stessa dichiarato, si procederà all'immediata esclusione dello stesso ed allo scorrimento della graduatoria. Le offerte formulate dai concorrenti sono vincolanti per gli stessi e costituiscono impegno, in caso di aggiudicazione a loro favore, a procedere alla successiva stipula del Contratto.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

La concessione del servizio e dell'immobile avverrà, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 163/2006, tramite esperimento di gara informale.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti del partecipante che avrà prodotto la migliore offerta, valutata sotto il profilo economico e sotto il profilo tecnico relativo al progetto gestionale e pedagogico.

Le offerte pervenute, all'indirizzo e nei termini stabiliti, saranno valutate da una Commissione appositamente nominata.

Nel giorno e nel luogo stabiliti, la Commissione, in seduta pubblica, procederà a verificare la regolarità formale dei plichi d'offerta pervenuti, la completezza della documentazione prodotta dai concorrenti ed accertare il possesso dei requisiti d'ammissione.

Successivamente, la Commissione, in seduta riservata, procederà all'esame delle offerte tecniche ed, accertata la validità delle medesime, procederà all'attribuzione dei relativi punteggi; in tale sede, disporrà, se ricorrono i presupposti, la non ammissione alla successiva fase dell'apertura delle offerte economiche a carico dei Soggetti che avranno prodotto un'offerta non conforme ai requisiti stabiliti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione tornerà a riunirsi in seduta aperta al pubblico per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e delle eventuali cause di non ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche; procederà, quindi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'attribuzione dei relativi punteggi ed all'individuazione del migliore offerente.

Concluse le operazioni di cui sopra, la Commissione formulerà la graduatoria finale sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica. Le risultanze della procedura di gara saranno visionabili da tutti i concorrenti sul sito Internet istituzionale (Indirizzo www.comune.genova.it).

ART. 9 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri qualitativi/economici:

Offerta tecnica (progetto gestionale e progetto pedagogico)	Punteggio Massimo	punti 80/100
Offerta economica	Punteggio Massimo	punti 20/100

Punteggio massimo: punti 100

OFFERTA TECNICA

Relativamente all'offerta tecnica, qualora non venga indicata la formula matematica, i coefficienti per l'attribuzione dei punti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari della Commissione giudicatrice, moltiplicata per il punteggio da attribuire.

PROGETTO GESTIONALE MAX 26 punti	
A) Attività e gestione	fino a punti 10
A1) Curriculum Coordinatore valutato in base all'esperienza di coordinatore in servizi socio educativi (numero mesi) Punteggio assegnato = $\frac{\text{Offerta presentata} \times \text{Punteggio massimo}}{\text{Migliore Offerta}}$ Max 4	
A2) Piano per la gestione delle assenze del personale educatore SOSTITUZIONE ENTRO LA META'GIORNATA: PUNTI 3 SOSTITUZIONE ENTRO LA GIORNATA PUNTI 2 SOSTITUZIONE LA GIORNATA SUCCESSIVA: PUNTI 1 Max 3	
A3) numero contratti educatori a tempo indeterminato Punteggio assegnato = $\frac{\text{Offerta presentata} \times \text{Punteggio massimo}}{\text{Migliore Offerta}}$ Max 3	
B) Igiene e pulizia dei locali	fino a punti 4
B1) ulteriore pulizia straordinaria degli spazi oltre quella annuale Max punti 2 Punteggio assegnato = $\frac{\text{Offerta presentata} \times \text{Punteggio massimo}}{\text{Migliore Offerta}}$	
B2) ulteriori pulizie, oltre a quelle obbligatorie (2 Sanificazioni giornaliere servizi igienici bambini e una per i servizi adulti) Max punti 2 Punteggio assegnato = $\frac{\text{Offerta presentata} \times \text{Punteggio massimo}}{\text{Migliore Offerta}}$	
C) occasioni di incontro aperte al territorio	fino a punti 5
C1) eventi/occasioni di incontro e scambio Punteggio assegnato = $\frac{\text{Offerta presentata} \times \text{Punteggio massimo}}{\text{Migliore Offerta}}$ Max punti 2	
C2) Descrizione delle attività (di cui sopra) da proporre alle famiglie del	

territorio ed in grado di sostenere la creazione di reti sociali e la diffusione della cultura dell'infanzia Max punti 3	
D)postì bambino a tariffa ridotta	fino a punti 7
Numero posti al di sopra di n° 2 alla cui retta sarà applicata un'agevolazione tariffaria proporzionale all'ISEE della famiglia, secondo i criteri del convenzionamento nidi PAC (DGC 212/ 2011) Punteggio assegnato= $\frac{7 \times \text{n° posti offerti con riduzione}}{\text{migliore offerta N° posti con riduzione}}$ Max punti 7	

PROGETTO PEDAGOGICO MAX 54 punti	
A)Progetto educativo:	fino a punti 12
A1) Descrizione delle attività per i bambini in grado di sollecitare la curiosità, le competenze; promuovere autonomia, rafforzare l'autostima in una dimensione di piacere e divertimento. Il ruolo dell'adulto Max 4	
A2) Descrizione della metodologia e della frequenza dell'osservazione del comportamento dei bambini, della verifica degli obiettivi del progetto e della documentazione delle esperienze Max 4	
A3) Organizzazione delle routine funzionali alle esigenze, ai ritmi e alle caratteristiche dei bambini in relazione alle diverse età Max 4	
B) Formazione degli educatori:	fino a punti 5
numero ore di formazione annuo (minimo 20 ore) per gli educatori Punteggio assegnato = $\frac{\text{Offerta presentata} \times \text{Punteggio massimo}}{\text{Migliore Offerta}}$ Max punti 5	
C) Organizzazione degli spazi e degli arredi:	fino a punti 10
C1) Funzionalità in relazione alle esigenze, ai ritmi e alle caratteristiche rispetto alle diverse età dei bambini in termini di accessibilità e sicurezza Max punti 5	
C2) Disposizione dei materiali e attrezzature didattiche in modo da sollecitare l'autonomia e la curiosità dei bambini Max punti 5	
D) Accoglienza ed integrazione:	fino a punti 10

D1) Il bambino disabile: indicazioni delle modalità progettuali per l'accoglienza e l'integrazione nel contesto educativo Max punti 5	
D2) Intercultura: indicazioni delle modalità progettuali che propongano la diversità come risorsa Max punti 5	
E) La qualità della relazione:	punti 5
L'ascolto dei bambini, la presenza di figure di riferimento, la facilitazione dell'interazione fra bambini, il ruolo dell'adulto. Max punti 5	
F) Modalità d'ambientamento:	fino a punti 6
F1) Descrizione specifica delle modalità di ambientamento previste Max punti 3	
F2) Organizzazione della presenza di un familiare nel primo periodo di frequenza dei bambini. Modalità di condivisione del percorso di ambientamento con le famiglie. Max punti 3	
G) Partecipazione delle famiglie:	fino a punti 6
G1) Colloqui individuali , riunioni ed altre forme di partecipazione Max punti 3	
G2) Descrizione delle modalità e dei tempi individuati per la valutazione della qualità interna e percepita del servizio. Max punti 3	

Per quanto riguarda gli item:

Progetto Gestionale punto C2)

Progetto Pedagogico punti A1), A2), A3), C1),C2), D1), D2), E), F1), F2), G1), G2)

i coefficienti per l'attribuzione dei punteggi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, variabili tra zero e uno, attribuiti dai singoli commissari a seguito di valutazione individuale di ogni item.

I coefficienti saranno assegnati dai commissari secondo i seguenti parametri:

- da 0 a 0,2 (elemento non trattato o trattato in maniera del tutto inadeguata)
- da 0,3 a 0,5 (elemento trattato in modo approssimativo e sommario e comunque non adeguato)
- 0,6 (elemento trattato in modo adeguato senza apportare alcun elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto al progetto previsto dal capitolato)
- Da 0,7 a 0,8 elemento trattato in maniera esaustiva apportando elementi migliorativi rispetto al progetto previsto dal capitolato)
- Da 0,9 a 1 (elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi innovativi ed efficaci o comunque migliorativi rispetto al progetto previsto dal capitolato)

RIPARAMETRAZIONE: con riferimento agli elementi di carattere qualitativo, sopra citati, una volta individuate le medie provvisorie per ogni item di valutazione si procederà a trasformare la

media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La media così ottenuta andrà a costituire il punteggio.

OFFERTA ECONOMICA MAX P.20

A) TARIFFA BAMBINO/ MESE massimo punti 10

Il prezzo per l'elemento "Costo mese/bambino" si configura come tariffa massima mensile richiesta alla famiglia di un bambino per la frequenza del servizio come di seguito descritto.

La tariffa massima che il concessionario potrà richiedere alle famiglie è pari a € 551,77 oneri fiscali inclusi, se dovuti; tale tariffa comprende la frequenza per 20 giorni al mese per 9 ore, i pasti, il materiale didattico, il materiale igienico sanitario e tutte le quote parte relative ai costi di gestione e funzionamento del servizio (art. 4 del Capitolato).

Il concorrente dovrà indicare la tariffa massima che intende richiedere alle famiglie, tenendo conto del limite sopra descritto. La tariffa offerta dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri a carico del concessionario, nonché alla possibilità di gestire le attività ulteriori di cui all'art 10 del Capitolato.

Al concorrente che offrirà la tariffa minore saranno attribuiti 15 punti; agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula :

$$P = \frac{10 \times \text{minor tariffa offerta}}{\text{Tariffa offerta}}$$

B) POSTI DEDICATI A BAMBINI SEGNALATI DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI (ATS) massimo punti 8

Numero di bambini, al di sopra di n° 1, offerti a bambini segnalati dagli uffici dell'Ambito Territoriale Sociale (A.T.S.) come meglio specificato all'Art. 4 punto b) del capitolato

max punti 5

$$\text{Punteggio} = \frac{8 \times \text{n° posti} \dots \dots \dots}{\text{migliore offerta n° posti}}$$

C) QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE massimo punti 2

Il prezzo per l'elemento "Quota iscrizione annuale" si configura come importo aggiuntivo massimo richiesto alla famiglia; l'importo massimo che il concessionario potrà richiedere alle famiglie è pari a € 200,00 oneri fiscali inclusi, se dovuti.

Il concorrente dovrà indicare la quota massima che intende richiedere alle famiglie, tenendo conto del limite sopra descritto.

Al concorrente che offrirà la tariffa minore saranno attribuiti 5 punti; agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula :

$$P = \frac{2 \times \text{minor quota iscrizione offerta}}{\text{Quota offerta}}$$

ART 10 - VERIFICA CONGRUITA' DELL'OFFERTA

L'Amministrazione si riserva di valutare la congruità dell'offerta

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione, anche a mezzo raccomandata e/o posta certificata, dovrà comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti, mediante la presentazione, entro il termine di sette giorni naturali decorrenti dalla data dell'anzidetta richiesta, delle attestazioni comprovanti l'esecuzione con buon esito delle prestazioni relative a servizi educativi per bambini in età 0/3 anni effettuate nell'ultimo triennio, rilasciate dai committenti pubblici e/o privati.

ART. 12 – CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso, che verrà annotata nel registro cronologico tenuto presso questa Direzione. Le spese delle imposte previste dalla vigente normativa saranno a carico della Società concessionaria.

ART. 13 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di gara e della stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 14 – ALTRE INFORMAZIONI

Il Responsabile del presente procedimento è il Direttore della Direzione Scuola Sport e Politiche Giovanili Dott.ssa Tiziana Carpanelli.

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, i soggetti interessati potranno contattare:

- per chiarimenti di natura tecnica in ordine al Capitolato è l'Ufficio Coordinamento Tecnico dei Servizi per l'Infanzia Comunali e Privati: tel 0105577712 e mail coordservconvenzionati@comune.genova.it
- per chiarimenti di natura amministrativa in ordine alla gestione della procedura di gara è l'Ufficio Costi dei servizi, sistema tariffario e rapporti convenzionali: tel 0105577.399/271, e mail gareserveducativi@comune.genova.it.